

COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso
Regione del Veneto



PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante n.11

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

Asseverazione Idraulica

PROGETTAZIONE

Matteo Gobbo

con

Alessia Rosin

SINDACO

Gianni Montesel

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Vincenza Scarpa

SERVIZIO URBANISTICA

Eddy Dall'Anese

Paola Ceschin

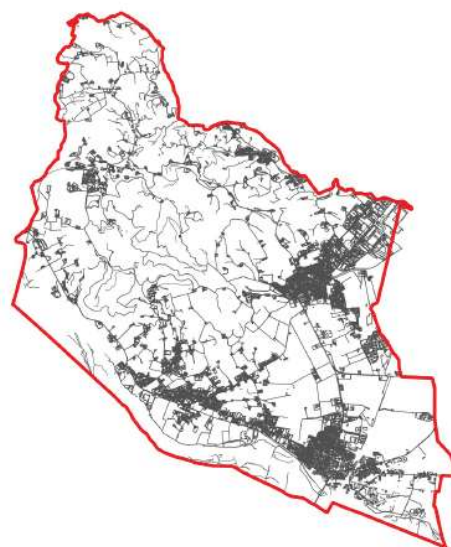
SEGRETARIO

Ilaria Piattelli

giugno 2026



MATTEO GOBBO
21.07.2026 23:37:12
GMT+02:00



COMUNE DI SUSEGANA

Provincia di Treviso - Regione del Veneto

PRC - PIANO REGOLATORE COMUNALE

PI - Piano degli Interventi

Variante n. 11

ASSEVERAZIONE AI SENSI DELLA DGRV N. 2948 DEL 06.10.2009

SOMMARIO

1.	PREMESSA	pag. 2
2.	OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PI	pag. 3
3.	CONCLUSIONI	pag. 4

1. PREMESSA

La presente asseverazione viene prodotta ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di Valutazione di Compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alle Modalità operative e indicazioni tecniche di cui all'Allegato "A" alla DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006, L. 3 agosto 1998, n. 267 – *"Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici"*.

Con deliberazione n. 3637 del 13.12.2002 e con le successive DGR 1322 del 10.05.2006 e DGR 2948 del 06.10.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha fornito gli indirizzi operativi e le linee guida per la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche con la realtà idrografica e le caratteristiche idrologiche ed ambientali del territorio.

Al fine di conseguire una più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologici ogni nuovo strumento urbanistico comunale (PAT/PATI o PI) deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico.

In relazione alla necessità di non appesantire l'iter procedurale, la "valutazione" di cui sopra è necessaria solo per gli strumenti urbanistici comunali (PAT/PATI o PI), o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. Per le varianti che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa **asseverazione** del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che ricorre questa condizione.

La valutazione di compatibilità idraulica non sostituisce ulteriori studi e atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili.

Per le motivazioni che verranno illustrate più oltre si ritiene che la **Variante n. 11 al Piano degli Interventi** in esame rientri in tale categoria, pertanto, è stata predisposta la presente asseverazione.

Si rinvia alla documentazione di variante al PI, costituita dalla Relazione con i relativi elaborati cartografici e normativi.

2. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE N. 11 AL PI

La presente **Variante n. 11 al Piano degli Interventi** è costituita da una serie di modifiche puntuali distribuite sull'intero territorio comunale.

Variante è finalizzata a dare attuazione a una serie di modifiche puntuali allo strumento urbanistico vigente, derivanti da specifiche istanze presentate da cittadini, proprietari e altri soggetti interessati, aventi ad oggetto:

- individuazione di annessi non funzionali alla conduzione del fondo da riconvertire ad usi abitativo;
- aumento di capacità edificatoria in nucleo di edificazione diffusa;
- ripristino parziale di previsione insediativa di tipo residenziale;
- cambio della modalità attuativa di previsioni insediative vigenti (da obbligo di piano attuativo a intervento diretto);
- riclassificazione da zona D (produttiva) a zona Dc (commerciale);
- adeguamento/correzioni cartografiche.

Come si evince dai valori dimensionali sintetizzati nella tabella riepilogativa di seguito riportata, le modifiche introdotte hanno carattere prevalentemente di riassetto e razionalizzazione delle previsioni vigenti, e si traducono, nel loro complesso, in un aumento del carico insediativo generale del Piano degli Interventi dovuto alla ripianificazione parziale e puntuale di aree decadute per effetto dell'art.18 c.7 della LR 11/2004 riclassificate con la precedente Variante n.10 in zona agricola Ep, in conformità con i limiti di consumo di suolo di cui alla L.R. 14/2017 e con i principi di sostenibilità e di equilibrato sviluppo del territorio comunale.

Mod. n.	Superficie terr/fond mq	SNP - Sc mq	Descrizione
1	-	200 SNP	Nuovo Progetto Norma "Pedre Doline" n.40 (demolizione e ricostruzione)
2	-	200 SNP	Annesso Non Funzionale al Fondo Agricolo n. 6/2026 (cambio d'uso)
3	-	+50 SNP	Aumento capacità edificatoria su Lotto Libero in zona Er/57
4	-	112 SNP	Annesso Non Funzionale al Fondo Agricolo n. 7/2026 (cambio d'uso)
5	-	-	Spostamento Fd/54 ed eliminazione obbligo di PUA (Scheda Normativa n. 52)
6	997	+269 SNP	da Ep a C1/223
7	-	-	Eliminazione Att. Prod. Zona Impropria n.01
8	-	-	da D/10 a Dc/15 (mq 1.137)

Dal punto di vista residenziale, il bilancio delle modifiche oggetto di variante prevede un aumento della capacità edificatoria prevista dal PI **(+319 mq di SNP pari a 6 abitanti teorici)**.

Per quanto concerne il settore produttivo, la presente Variante prevede una modesta diminuzione di capacità edificatoria (-341 mq di superficie coperta), dato trascurabile in quanto interezza una riclassificazione di zona da D a Dc di un'area già edificata.

3. CONCLUSIONI

In ragione delle considerazioni tecniche e, in particolare:

- Preso atto che la Variante prevede il recupero di volumetrie esistenti per usi abitativi, la modifica della modalità di attuazione, la variazione della sottocategoria di destinazione produttiva e l'adeguamento sulla base dello stato di fatto;
- Considerato che per tali modifiche non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;
- Tenuto conto che le modifiche che comportano nuova capacità edificazione e trasformazione del territorio riguardano ambiti già edificati o già interessati da previsioni insediative decadute;
- Valutato che, pertanto, non vi è un aggravio al regime idraulico attuale del territorio;
- Considerato infine che per tutte le aree con capacità edificatoria l'approvazione del Piano Attuativo e il rilascio del Permesso di Costruire saranno in ogni caso subordinati al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di invarianza idraulica e di sicurezza idrogeologica, ovvero del rilascio del parere da parte del competente Consorzio di Bonifica e degli altri enti competenti in materia, così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

SI ASSEVERA

ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009 e s.m.i, che la Variante n. 11 al Piano degli Interventi del Comune di Susegana, non comporta alterazioni negative del regime idraulico del territorio e pertanto non necessita della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Treviso, luglio 2026

In fede:

dott. pianif. Matteo Gobbo

